COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 129 DEL CONSIGLIO
relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato monetario,

Considerando che in un certo numero di atti relativi alla politica agricola comune risulta opportuno poter esprimere gli importi in un'unità di conto uniforme; che come unità di conto occorre adottare quella già applicata nella Comunità a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario relativo all'elaborazione ed all'esecuzione del bilancio della C.E.E. ed alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili;

Considerando che è necessario fissare il tasso di cambio da utilizzare per le operazioni da effettuare nell'ambito della politica agricola comune e che richiedono di esprimere in una determinata moneta importi indicati in un'altra moneta; che tutti gli Stati membri e molti paesi terzi hanno dichiarato presso il Fondo Monetario Internazionale la parità della loro moneta e che quest'ultimo l'ha riconosciuta; che a norma delle disposizioni del Fondo i tassi di cambio che si applicano alle transazioni correnti e che sono costatati sui mercati dei cambi soggetti al controllo delle autorità monetarie dei paesi la cui parità monetaria è stata riconoscuita dal Fondo stesso, possono variare rispetto alla parità soltanto entro limiti ristretti; che pertanto l'utilizzazione del tasso di cambio corrispondente a detta parità consente, in condizioni normali, di evitare difficoltà di ordine monetario che potrebbero ostacolare la realizzazione della politica agricola comune;

Considerando che, essendo l'unità di conto definita unicamente da un peso d'oro, per esprimere in monete nazionali importi indicati in unità di conto e viceversa occorre utilizzare necessariamente la parità in oro o in dollari USA di tali monete, dichiarata presso il Fondo Monetario Internazionale e riconosciuta da quest'ultimo;

Considerando che per i paesi che abbiano dichiarato la parità della loro moneta presso il Fondo Monetario Internazionale occorre tuttavia prevedere il caso in cui le variazioni del tasso effettivo di cambio rispetto alla parità dichiarata, pur mantenendosi entro i limiti previsti dalle norme di detta Istituzione, possano pregiudicare l'applicazione delle misure di politica agricola comune; che in tal caso è opportuno utilizzare il tasso di cambio costatato sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi;

Considerando inoltre che per quanto riguarda le monete dei paesi che non hanno dichiarato una parità presso il Fondo Monetario Internazionale o la cui parità non sia stata riconoscuita da quest'ultimo si impone la scelta del tasso costatato sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi;

Considerando infine che è necessario prevedere misure di deroga nel caso in cui circostanze di carattere monetario rischino di ostacolare l'applicazione delle misure di politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Quando negli atti adottati dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del Trattato, riguardanti la politica agricola comune, o nelle disposizioni prese in applicazione di tali atti, figurino importi espressi in unità di conto, il valore di tale unità di conto è pari a 0,88867088 grammi di oro fino.

Articolo 2

1. Quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti o delle disposizioni di cui all'articolo 1, richiedono di esprimere in una determinata moneta gli importi indicati in un'altra moneta, il tasso di cambio da applicare è quello che corrisponde alla parità dichiarata presso il Fondo Monetario Internazionale e riconoscuita da quest'ultimo.

2. Tuttavia, quando in uno o più paesi le variazioni del tasso effettivo di cambio sul mercato dei cambi soggetto al controllo delle autorità monetarie del paese rispetto al tasso corrispondente alla parità dichiarata presso il Fondo Monetario Internazionale e riconoscuita da quest'ultimo, pur restando entro i limiti fissati dalle norme di tale Istituzione, sono, in casi eccezionali, tali da pregiudicare l'applicazione degli atti o delle disposizioni di cui all'articolo 1, il Consiglio o la Commissione possono decidere, nell'ambito dei poteri loro conferiti in virtù di tali atti o disposizioni e seguendo le procedure in essi previste per ciascun caso particolare, che per le monete di cui trattasi, i tassi di cambio costatati sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi, in conformità del paragrafo 4 debbano essere temporaneamente applicati per le operazioni da effettuare in esecuzione di detti atti o disposizioni.

3. Per quanto riguarda la moneta dei paesi che non abbiano dichiarato una parità presso il Fondo Monetario Internazionale, o la cui parità dichiarata non sia riconoscuita da quest'ultimo, ma la cui moneta sia quotata sui mercati ufficiali dei cambi, il tasso di cambio da applicare è quello costatato sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi, in conformità del paragrafo 4.

4. I tassi di cambio che devono essere costatati sul mercato o sui mercati di cambio più rappresentativi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sono i tassi costatati l'ultimo giorno d'apertura di tali mercati che precede la data in cui sono effettuate le operazioni previste dal presente articolo.

Articolo 3

1. Quando pratiche monetarie a carattere eccezionale, rischiano di mettere in pericolo l'applicazione degli atti o delle disposizioni di cui all'articolo 1, il Consiglio o la Commissione, nell'ambito dei poteri loro conferiti in virtù di tali atti o disposizioni e seguendo le procedure in essi previste per ciascun caso particolare, possono, previa consultazione del Comitato monetario, adottare misure in deroga al presente regolamento e in particolare nei seguenti casi:

a) quando un paese membro del Fondo Monetario Internazionale, che abbia dichiarato la parità della propria moneta presso tale Istituzione, parità riconosciuta da quest'ultima, permette variazioni del valore della propria moneta entro limiti più ampi di quelli previsti dalle norme dell'Istituzione stessa;

b) quando un paese ricorre a tecniche di cambio anormali quali i tassi fluttuanti, i tassi di cambio multipli, o applica accordi di compensazione;

c) quando si tratta di paesi la cui moneta non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi.

2. Tuttavia; in caso di urgenza, le misure previste dal paragrafo precedente possono essere adottate senza aver prima consultato il Comitato monetario; al quale, comunque, deve essere trasmessa contemporaneamente una richiesta di parere. In questo caso, le misure di deroga hanno carattere provvisorio e le misure definitive sono prese soltanto dopo che il Comitato monetario abbia espresso il suo parere.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO